

SCHEDE DI DIRITTO

LA COSTITUZIONE

La **Costituzione della Repubblica Italiana** è la legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano. Fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

Caratteristiche

Composizione e struttura

La costituzione è composta da 139 articoli (ma 5 articoli sono stati abrogati: 115;124;128;129;130), divisi in quattro sezioni:

- principi fondamentali (art. 1-12);
- parte prima, diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54);
- parte seconda, concernente l'ordinamento della Repubblica (art 55-139);
- 18 disposizioni transitorie e finali, riguardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi.

Caratteristiche tecniche

La Costituzione italiana è una costituzione scritta, rigida e lunga.

- la Costituzione italiana è rigida. Con ciò si indica che da un lato è necessario un procedimento parlamentare aggravato per la riforma dei suoi contenuti (non bastando la normale maggioranza), e dall'altro che le disposizioni aventi forza di legge in contrasto con la Costituzione vengono rimosse con un procedimento innanzi alla Corte costituzionale.
- la Costituzione è lunga, ossia contiene disposizioni in molti settori del vivere civile, non limitandosi a indicare le norme sulle fonti del diritto.

I principi fondamentali

Secondo la dottrina la Costituzione è caratterizzata da alcuni principi non revisionabili fondamentali che ne hanno ispirato la redazione.

Principio personalista

Principio pluralista

Principio lavorista

Principio democratico

Principio di uguaglianza

Principio di tolleranza

Principio pacifista

Parte prima: diritti e doveri dei cittadini

La parte prima è composta da 42 articoli, e si occupa dei diritti e dei doveri dei cittadini.

l'art 1 esprime un principio fondamentale, enunciato in considerazione della forma costituzionale recita:

**“LA SOVRANITA’ APPARTIENE AL POPOLO, CHE LA ESERCITA NELLE
FORME E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE”.**

Rapporti civili

Rapporti etico-sociali

Rapporti economici

Rapporti politici

Parte seconda: ordinamento della repubblica

Il Parlamento

Il Presidente della Repubblica

Il Governo

La Magistratura

Regioni – Province – Comuni

Garanzie Costituzionali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il **presidente della Repubblica Italiana**, è il capo dello Stato italiano e rappresenta l'unità nazionale, come stabilito dalla Costituzione italiana. Il presidente della Repubblica è un organo costituzionale che viene eletto dal Parlamento in seduta comune e resta in carica per sette anni. La Costituzione stabilisce che può essere eletto presidente ogni cittadino italiano che abbia compiuto i cinquanta anni di età e che goda dei diritti civili e politici.

Il presidente risiede a Roma presso il palazzo del Quirinale. Ha anche a disposizione per legge la tenuta presidenziale di Castelporziano, presso Roma, e Villa Rosebery, a Napoli.

L'attuale presidente della Repubblica è Giorgio Napolitano, undicesimo a ricoprire la carica.

Elezione

Viene eletto da un apposito corpo elettorale formato dal Parlamento riunito in seduta comune insieme a tre delegati per ciascuna regione (uno solo per la Valle d'Aosta) eletti, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze, dai consigli regionali che ne scelgono due tra la maggioranza ed uno tra le minoranze.

Il ruolo del presidente

La Costituzione esplicita tutti i compiti e i poteri del presidente della Repubblica, che in dettaglio sono:

1. in relazione alla rappresentanza esterna:
 - accreditare e ricevere funzionari diplomatici;
 - ratificare i trattati internazionali, su proposta del governo e previa, quando occorra, l'autorizzazione delle camere;
 - effettuare visite ufficiali all'estero, accompagnato da un esponente del governo;
 - dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle camere;
2. in relazione all'esercizio delle funzioni parlamentari:
 - nominare fino a cinque senatori a vita;
 - inviare messaggi alle camere, convocarle in via straordinaria, scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato (semestre bianco), a meno che non coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura;
 - indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove camere;
3. in relazione alla funzione legislativa e normativa:
 - autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi;
 - promulgare le leggi approvate in Parlamento,
 - rinviare alle camere con messaggio motivato le leggi non approvate e chiedere una nuova deliberazione (essendo obbligato a promulgare se questa viene effettuata senza modifiche del testo);
 - emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo;
4. in relazione all'esercizio della sovranità popolare:

- indire i referendum e in caso di esito favorevole dichiarare l'abrogazione della legge ad esso sottoposta;
- 5. in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:
 - nominare dopo opportune consultazioni il presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri;
 - accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni;
 - emanare gli atti amministrativi del governo;
 - nominare alcuni funzionari statali di alto grado;
 - presiedere il Consiglio Supremo di Difesa (CSD) e detenere il comando delle forze armate, benché in qualità di ruolo di garanzia, non di comando effettivo;
 - decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione;
- 6. in relazione all'esercizio della giurisdizione:
 - presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM);
 - nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale;
 - concedere la grazia e commutare le pene.

Conferisce inoltre le onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale.

Gli unici "atti" che il presidente può compiere senza l'obbligo di controfirma sono gli atti che il presidente compie nell'esercizio delle funzioni di presidenza del CSM e del CSD, le dichiarazioni informali (o esternazioni) e dare le proprie dimissioni.

Interruzione de mandato Presidenziale

Oltre che alla naturale scadenza, il mandato può essere interrotto per:

- dimissioni volontarie;
- morte;
- impedimento permanente, dovuto a gravi malattie;
- destituzione, nel caso di giudizio sulla messa in stato d'accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione.
- decadenza, per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità.

In caso di impedimento temporaneo, dovuto a motivi transitori di salute o a viaggi all'Estero, le funzioni vengono assunte temporaneamente dal presidente del Senato (*cd. supplenza*)

Gli ex Presidenti della Repubblica prendono il nome di Presidenti emeriti della Repubblica e assumono di diritto la carica, salvo rinuncia, di Senatore di diritto e a vita.

La struttura del Governo

Il Governo è l'espressione della maggioranza parlamentare, cioè della coalizione di partiti che hanno ottenuto il maggior numero di seggi in Parlamento.

Il Governo è un organo costituzionale complesso, composto a sua volta da altri organi dotati di autonomia e di specifiche funzioni, ma che ne rappresentano gli elementi essenziali ed indispensabili.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e i Ministri da lui proposti.

L'organizzazione del Governo può anche presentarsi più articolata di quella essenziale definita in Costituzione. Tale struttura può essere integrata dal Vicepresidente del Consiglio, da Ministri senza portafoglio (così denominati perché non hanno la responsabilità di un ministero) e da Sottosegretari di Stato.

La formazione del Governo

La Carta costituzionale disciplina la formazione del Governo con una formula semplice e concisa: "Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri".

La fase preparatoria

Questa fase consiste essenzialmente nelle consultazioni che il Presidente svolge, per prassi costituzionale, per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento.

L'incarico

Anche se non espressamente previsto dalla Costituzione, il conferimento dell'incarico può essere preceduto da un mandato esplorativo che si rende necessario quando le consultazioni

non abbiano dato indicazioni significative. Al di fuori di questa ipotesi, il Presidente conferisce l'incarico direttamente alla personalità che, per indicazione dei gruppi di maggioranza, può costituire un governo ed ottenere la fiducia dal Parlamento.

La nomina

L'incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni, si reca nuovamente dal capo dello Stato per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva. Subito dopo lo scioglimento della riserva si perviene alla firma e alla controfirma dei decreti di nomina del Capo dell'Esecutivo e dei Ministri.

Il giuramento e la fiducia

Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento secondo la formula rituale indicata dall'art. 1, comma 3, della legge n. 400/88. Il giuramento rappresenta l'espressione del dovere di fedeltà che incombe in modo particolare su tutti i cittadini ed, in modo particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali (in base all'art. 54 della Costituzione). Entro dieci giorni dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia.

Formula rituale

"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione"

La funzione del governo

La legge 400/88 indica dettagliatamente le attribuzioni del Consiglio dei Ministri.

Il Governo può esercitare la funzione legislativa in due ipotesi previste e disciplinate in modo tassativo dalla Costituzione quando:

1. il Parlamento stesso conferisce al Governo - con un'apposita legge di delega, secondo principi e criteri predeterminati e per un tempo definito - il compito di provvedere ad emanare decreti legislativi aventi forza di legge;
2. può adottare, autonomamente e sotto la sua responsabilità, decreti-legge per fronteggiare situazioni impreviste e che richiedono un intervento legislativo immediato. In questo caso, il Parlamento si riserva, nei sessanta giorni successivi, di convertire in legge, anche con modifiche, il decreto. In caso contrario, il decreto legge decade.

Il Governo non esercita soltanto poteri normativi ma ha anche il compito di deliberare la nomina dei soggetti che rivestono incarichi di massimo rilievo nell'amministrazione dello Stato e negli enti pubblici. Ad esempio, la nomina dei Segretari Generali dei Ministeri, o dei Capi dei dipartimenti, struttura articolate al loro interno in ulteriori uffici di rango dirigenziale generale, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del

Consiglio dei Ministri.

La funzione del Presidente del Consiglio

Al Presidente del Consiglio, in quanto capo dell'Esecutivo, la Carta costituzionale conferisce un'autonoma rilevanza, facendone il centro nevralgico dell'intera attività del Governo: egli, infatti, ne dirige la politica generale e ne è il responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuove e coordina l'attività dei Ministri.

Il Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri, in quanto organo collegiale, riveste un ruolo di assoluto rilievo nell'ambito dell'organo complesso Governo. Esso è, naturalmente, presieduto dal Presidente del Consiglio ed è composto da tutti i Ministri con o senza portafoglio. In forza di specifiche disposizioni i Presidenti delle regioni statuto speciale (Val D'Aosta, Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige) e delle due province autonome (Trento e Bolzano) possono prendere parte alle sedute del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, qualora siano trattate materie di loro interesse.

Il funzionamento

Il Consiglio dei Ministri è convocato dal Presidente che ne stabilisce anche l'ordine del giorno. La verbalizzazione delle riunioni è curata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, designato a svolgere le funzioni di Segretario; quest'ultimo è tenuto anche a curare la conservazione del registro delle deliberazioni.

La funzione dei ministri

I ministri costituiscono uno degli organi del Governo.

Sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio e sono responsabili, individualmente, degli atti adottati dai dicasteri loro affidati e, collegialmente, delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Sotto il profilo organizzativo, oltre che degli uffici del proprio ministero, i ministri si avvalgono di una struttura di diretta collaborazione, denominata Ufficio di Gabinetto, che è costituita da personale di staff, scelto secondo il criterio del rapporto fiduciario con lui.

IL PARLAMENTO

Il Parlamento della Repubblica Italiana è l'Organo costituzionale titolare della funzione legislativa. Il Parlamento ha una struttura bicamerale perfetta, poiché composto da due Camere aventi funzioni identiche: la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica.

La prima è formata da 630 Deputati e la seconda da 315 Senatori cui vanno aggiunti i *Senatori di diritto e a vita* (Presidenti emeriti della Repubblica) ed i *Senatori a vita*. Secondo il disposto dell'art. 59 della Costituzione essi sono cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, e sono nominati dal presidente della Repubblica.

Il Parlamento in seduta comune

Nei casi previsti dalla Costituzione il Parlamento si riunisce in **seduta comune** dando vita ad un organo costituzionale completamente diverso dalle singole camere che lo compongono mediante i propri membri.

Questo organo si riunisce presso gli uffici della Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio ed è presieduto dal presidente della Camera con il proprio ufficio di presidenza (art. 63 Cost.).

Il Parlamento in seduta comune si riunisce per l'elezione del presidente della Repubblica, per l'elezione dei cinque membri della Corte costituzionale per l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, anche qui con la maggioranza attualmente prevista dei due terzi per le prime tre votazioni, e successivamente a maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea; ogni nove anni per procedere alla compilazione di un elenco di 45 cittadini fra i quali estrarre a sorte i sedici giudici aggregati ai fini del giudizio d'accusa contro il presidente della Repubblica; per assistere al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del presidente della Repubblica; infine, per la messa in stato di accusa dello stesso presidente della Repubblica nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione. In tutte le altre ipotesi, le camere si riuniscono separatamente

Lo status parlamentare

L'art. 67 dispone che «ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato», ossia riceve un mandato generale da parte del corpo elettorale, il quale non è suscettibile di iniziative di revoca né da parte dell'ambito territoriale (collegio) che l'ha eletto, né da parte del partito di affiliazione; mandato generale il cui rispetto non può essere sindacato in termini giuridici (così come invece avviene per il mandato previsto dal Codice civile), ma solo (eventualmente) in termini politici, nelle forme e nei modi previsti dalla Costituzione (quindi, principalmente, con le consultazioni elettorali).

Le funzioni del Parlamento

Alle due Camere spettano la funzione legislativa, di revisione costituzionale, di indirizzo, di controllo e di informazione nonché altre funzioni normalmente esercitate da altri poteri: ovvero la funzione giurisdizionale e la funzione amministrativa.

Funzione legislativa

L'iter legis, ossia il procedimento che porta alla formazione di una legge, è così schematizzabile:

iniziativa → istruttoria → esame → approvazione (articolo per articolo e finale) → promulgazione → pubblicazione.

Approvato lo stesso testo in entrambi i rami del Parlamento, questo verrà trasmesso al presidente della Repubblica, perché entro un mese provveda alla promulgazione, salva la possibilità di chiedere alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione (ipotesi nella quale la promulgazione è atto dovuto). Una volta promulgata, la legge sarà quindi pubblicata - a cura del ministro della Giustizia - sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo il periodo di vacatio legis (15 giorni, a meno che non sia altrimenti stabilito)

LO STATO

LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI

La società è un gruppo organizzato di persone che intrecciano stabilmente rapporti reciproci e operano in collaborazione, mediante una divisione dei compiti, per raggiungere determinati scopi.

Quando una società, cioè un gruppo organizzato di persone, si stabilisce su un territorio, riconoscendo al di sopra di sé un'autorità suprema, imponendosi il rispetto di regole obbligatorie di condotta (cioè di norme giuridiche), sorge lo Stato. Lo Stato può essere definito l'organizzazione politica della società, o meglio come un popolo organizzato con proprie leggi, stanziato stabilmente su un territorio e soggetto ad un potere sovrano esercitato da un'autorità che opera per il conseguimento di fini giuridici e sociali.

IL POPOLO

Il termine popolo sta ad indicare l'insieme degli individui uniti allo Stato dal vincolo della cittadinanza, ai quali l'ordinamento giuridico stabilisce, attribuisce lo status di cittadino, cioè l'insieme delle situazioni giuridiche attive e passive che pongono i cittadini in relazione esclusiva con l'apparato statale.

Dal concetto di popolo va distinto il concetto di "popolazione", che indica l'insieme degli individui che si trovano in un certo momento, anche occasionalmente, nel territorio dello Stato, compresi quindi gli stranieri. Un altro concetto, distinto da quello di popolo è quello di "Nazione", che può essere considerata un'entità ideale,

storico-culturale, caratterizzata dalla presenza di persone legate tra loro dalla comunanza di razza, lingua, costumi, tradizioni e religione. A differenza della cittadinanza, che esprime un vincolo giuridico che unisce i singoli soggetti ad uno Stato, la Nazione sottintende un vincolo tra gruppi di persone che si basa su fattori storici, linguistici e culturali.

IL TERRITORIO

Il territorio è quella parte della superficie terrestre sulla quale è stabilmente stanziato il popolo e su cui lo Stato esercita la sua autorità. Il territorio comprende la terraferma, lo spazio aereo, il sottosuolo, il mare territoriale e la piattaforma continentale.

La terraferma è delimitata dai confini naturali (fiumi, montagne) o artificiali stabiliti da trattati internazionali). Rientrano nel concetto di territorio dello Stato anche lo spazio aereo sovrastante la terraferma e il mare territoriale, ed il sottosuolo, nei limiti della loro effettiva utilizzabilità da parte dell'uomo.

Il mare territoriale è comprensivo della fascia di mare costiero entro cui lo Stato esercita la sovranità. Tale fascia era fissata, per norma consuetudinaria, ad una distanza massima di 12 miglia dalla costa, e tale è il limite esterno anche per la legge italiana. Sono considerati parti del territorio dello Stato le navi e gli aerei mercantili 'n viaggio in alto mare, e sul cielo soprastante, nonché le navi e gli aerei militari, ovunque si trovino. Si parla in tal caso di " territorio fluttuante".

LA SOVRANITÀ

La sovranità dello Stato è originaria, in quanto sorge al momento della sua nascita. I poteri dello Stato sono dunque originari, a differenza delle altre organizzazioni esistenti al suo interno, i cui poteri sono derivati, dal momento che è stesso lo Stato a riconoscerne la legittimità e la possibilità di esercizio. Nel nostro ordinamento repubblicano, come nella maggior parte degli Stati contemporanei, è accolto il principio della sovranità popolare, per il quale la sovranità appartiene al popolo, che ne è titolare esclusivo. E' l'art. 1 della nostra Costituzione repubblicana che attribuisce la titolarità e l'esercizio della sovranità al popolo, pur nelle forme e limiti previsti dalla Costituzione e dalle leggi. Il concetto di sovranità può essere inteso in una duplice prospettiva: come **sovranità esterna**, riguarda i rapporti con gli altri Stati e si sostanzia nella effettiva e concreta autonomia di ciascuno Stato; e come **sovranità interna**, attiene ai rapporti dello Stato con i cittadini e quanti risiedono nel suo territorio connotandosi come supremazia nei confronti di tali soggetti.

LE FORME DI GOVERNO

La forma di governo definisce il modo in cui viene ripartito il potere politico fra gli organi supremi dello Stato ed i rapporti istituzionali intercorrenti fra gli stessi. L'organizzazione costituzionale di uno Stato può assumere la forma di Monarchia o di Repubblica.

La monarchia ha assunto nel tempo varie forme, da quella assoluta e costituzionale pura a quella parlamentare.

La monarchia è assoluta, quando il potere è accentrato esclusivamente nelle mani di

Re. La monarchia costituzionale pura, si ha quando è il sovrano a nominare e a revocare i ministri, i quali sono responsabili soltanto di fronte a lui. Il sovrano è il Capo del Governo, mentre il potere legislativo spetta al Parlamento, eletto a suffragio limitato, cioè soltanto da determinate categorie di cittadini.

La monarchia costituzionale parlamentare, si ha, invece, quando il re forma il Governo, nominando i ministri, che risultano essere peraltro responsabili, oltre che nei suoi confronti, anche verso il Parlamento. Lo stesso sovrano promulga le leggi ed ha il comando delle forze armate.

La Repubblica, nella quale la sovranità appartiene al popolo, può assumere la forma presidenziale o parlamentare.

Nella Repubblica presidenziale, il Capo dello Stato, eletto di solito direttamente dal popolo a suffragio universale, è anche Capo del Governo, potendo quindi esercitare il potere esecutivo. Il Capo dello Stato, il quale nomina e revoca i ministri, risponde della sua politica, direttamente nei confronti del popolo il quale, alla scadenza del mandato, può non rieleggerlo. Nella Repubblica parlamentare, invece, il Presidente è eletto dal Parlamento; questo, a sua volta, viene eletto, a suffragio universale, dal popolo ed il Governo è l'espressione della maggioranza parlamentare.

LE FUNZIONI DELLO STATO: IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI POTERI

Allo Stato sono attribuite le seguenti funzioni:

- **funzione legislativa**, con la quale lo Stato provvede all'emanazione delle regole generali e astratte necessarie a garantire la pacifica convivenza dei cittadini;
- **funzione amministrativa**, attraverso cui si concreta quanto disposto dalla legge e si curano in modo immediato gli interessi pubblici che rientrano nei fini dello Stato;
- **funzione giurisdizionale**, grazie alla quale soggetti terzi ed imparziali (giudici) individuano, in presenza di controversie, la regola da applicare al caso concreto. Nella nostra Costituzione, in omaggio al principio della separazione dei poteri, tali funzioni vengono attribuite a organi distinti ed autonomi. In base all'art. 70, infatti, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, mentre l'art. 102, attribuisce la funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari, e gli art. 118 e 124 regolano l'esercizio della funzione amministrativa.

LO STATO NELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

E' soggetto di diritto internazionale lo Stato che presenta due requisiti:

- **l'effettività**, cioè l'esercizio effettivo del proprio potere d'imperio su una comunità stanziata su un determinato territorio;
- **l'indipendenza**, cioè l'originarietà dell'ordinamento statale e l'assenza di ogni condizionamento esterno che ne possa ridurre la sfera d'azione.

Non ha, invece, valore costitutivo il riconoscimento della personalità internazionale dello Stato, in quanto la nascita di uno Stato deriva da una situazione di fatto di

indipendenza e di effettività, mentre il riconoscimento da parte degli Stati o di organizzazioni internazionali (ad esempio l'ONU) ha solo valore politico ed ideologico. In quanto membro della comunità internazionale e, al tempo stesso dotato di propria sovranità, ciascuno Stato ha l'obbligo di recepire le norme internazionali nel proprio ordinamento giuridico. L'adattamento del diritto interno al diritto internazionale può avvenire secondo due procedimenti: con l'emanazione da parte dello Stato di atti legislativi che abbiano il contenuto richiesto dall'ordinamento internazionale (procedimento ordinario) oppure operando un rinvio alle norme internazionali (procedimento spec

